



DOP, IGP E STG: LA QUALITA' CHE FA LA DIFFERENZA



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Struttura di Supporto Tecnico Europa

DOP, IGP E STG: LA QUALITA' CHE FA LA DIFFERENZA

I sapori e i cibi del Lazio fanno parte del DNA di questo territorio, il cui patrimonio enogastronomico è apprezzato in Italia e in Europa. Sono 26 i prodotti laziali tutelati con i marchi di indicazione geografica DOP o IGP dell'Unione Europea. Ecco l'elenco completo per il Lazio, aggiornato al 25 gennaio 2017:

Carni Fresche (e frattaglie): Abbacchio Romano I.G.P. (Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti), Agnello del Centro Italia I.G.P. (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo), Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale I.G.P. (Frosinone, Rieti, Viterbo);

Oli e grassi: Canino D.O.P. (Viterbo), Colline Pontine D.O.P. (Latina), Sabina D.O.P. (Rieti, Roma), Tuscia D.O.P. (Viterbo);

Ortofrutticoli e cereali: Carciofo romanesco del Lazio I.G.P. (Viterbo, Roma, Latina), Castagna di Vallerano D.O.P. (Viterbo), Fagiolo Cannellino di Atina D.O.P. (Frosinone), Kiwi Latina I.G.P. (Latina, Roma), Nocciola Romana D.O.P. (Viterbo, Roma), Patata dell'Alto Viterbese I.G.P. (Viterbo), Peperone di Pontecorvo D.O.P. (Frosinone), Sedano Bianco di Sperlonga I.G.P. (Latina); Oliva di Gaeta D.O.P.;

Prodotti a base di carne: Mortadella Bologna I.G.P. (Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti), Porchetta di Ariccia I.G.P. (Roma), Prosciutto Amatriciano I.G.P. (Rieti), Salamini Italiani alla cacciatora D.O.P. (Roma, Frosinone, Rieti, Latina, Viterbo);

Formaggi: Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. (Frosinone, Latina, Roma), Pecorino di Picinisco D.O.P. (Frosinone), Pecorino Romano D.O.P. (Latina, Roma, Viterbo), Pecorino Toscano (Viterbo);

Prodotti di panetteria, pasticceria: Pane casareccio di Genzano I.G.P. (Roma);

Altri prodotti di origine animale: Ricotta di Bufala Campana D.O.P. (Frosinone, Latina, Roma), Ricotta Romana D.O.P. (Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti);

DOP e IGP: cosa sono?

I marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) sono due denominazioni di origine per prodotti alimentari la cui particolarità risiede nel legame stretto con il territorio di origine. Vediamo in cosa si differenziano:

PRODOTTI DOP	PRODOTTI IGP
<ul style="list-style-type: none">• Originari di un luogo, una regione o, in casi eccezionali di un Paese determinato	<ul style="list-style-type: none">• Originari di un luogo, una regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinato
<ul style="list-style-type: none">• Qualità o caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai connessi fattori naturali o umani	<ul style="list-style-type: none">• Qualità o reputazione (o altre caratteristiche), legate alla sua origine geografica

<ul style="list-style-type: none"> • le fasi di produzione si svolgono tutte nella zona geografica delimitata 	<ul style="list-style-type: none"> • La produzione deve svolgersi per almeno una delle sue fasi (produzione, trasformazione o elaborazione) nella zona geografica delimitata
--	---

...e poi ci sono le STG: Specialità Tradizionali Garantite

Attraverso il marchio STG, invece, l'Unione Europea si pone l'obiettivo di dare valore alla tradizione, riconoscendo il metodo di produzione o la composizione tradizionale di un determinato prodotto. Rispetto ai due marchi precedenti, i prodotti STG non sono legati ad una zona geografica delimitata.

Chi può presentare domanda di riconoscimento per una DOP o una IGP?

Secondo quanto stabilito dal Regolamento UE relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di riconoscimento per una DOP o una IGP può essere presentata dai soggetti che trattano lo stesso prodotto del quale si richiede la registrazione, a condizione che ricadano nel territorio delimitato dal disciplinare. I richiedenti possono essere dunque una persona fisica (o giuridica) o un gruppo di produttori e/o trasformatori.

Per avere le "carte in regola", chi effettua la domanda deve rispondere a determinati requisiti.

Per ciò che concerne il gruppo di produttori (e/o trasformatori), esso deve:

- essere costituito ai sensi di legge;
- avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto del quale si fa domanda di registrazione;
- avere nell'atto costitutivo o nello statuto la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima di aver raggiunto lo scopo per il quale essa è stata costituita.

Riguardo alla singola persona fisica (o giuridica), invece, per poter chiedere il riconoscimento per una DOP o una IGP, questa deve rispettare due condizioni:

- deve essere il solo produttore e/o trasformatore che si trovi nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione che desidera fare domanda di registrazione;
- la zona geografica del prodotto che si vuole tutelare deve avere caratteristiche che la differenzino dalle zone vicine, oppure le peculiarità del prodotto devono essere diverse rispetto a quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

In entrambi i casi, è il produttore a dover provare di possedere i requisiti richiesti. Inoltre, la persona fisica o giuridica richiedente non può presentare la domanda se questa ha come oggetto esclusivo l'area geografica all'interno del quale ricade la sua azienda.

Cosa succede se ci sono più richieste di registrazione per lo stesso prodotto?

Nel caso di una pluralità di domande provenienti da più gruppi e non sia possibile l'aggregazione dei diversi proponenti, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) convoca una riunione con la Regione nel cui territorio la denominazione è prodotta, per individuare il gruppo che rappresenti la maggioranza delle imprese richiedenti.

Qualora ci fosse parità nel numero di imprese, prevale il gruppo che rappresenta la percentuale di produzione maggiore.

Domanda di registrazione: cosa scrivere e a chi inviarla

La richiesta di registrazione di un prodotto DOP o IGP deve essere inviata tramite PEC o in formato cartaceo alla **“Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare”** del MIPAAF e alla **Regione** (o alle Regioni) dove avviene la produzione di ciò che si vuole registrare. Per la Regione Lazio, la richiesta va inoltrata all'Area **“Politiche di Mercato e Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata”**. Per scaricare l'elenco dei documenti necessari alla presentazione della domanda, clicca [qui](#).

Cos'è il disciplinare di produzione?

Il disciplinare di produzione è la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali di un prodotto a marchio DOP o IGP, da rispettare in maniera scrupolosa.

I disciplinari devono comprendere almeno:

- il nome da proteggere come DOP o IGP, come è utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune;
- la descrizione del prodotto in tutte le sue peculiarità (materie prime utilizzate, caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto stesso);
- la definizione della zona geografica delimitata che la lega alle qualità uniche del prodotto;
- gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica sopra indicata;
- i dati relativi all'autorità o degli organismi (es. consorzio di tutela) preposti al controllo del rispetto delle disposizioni del disciplinare;
- qualsiasi regola specifica per l'etichettatura e l'eventuale logo.

Infine, nel caso sia un prodotto DOP, vanno inseriti nel disciplinare anche gli elementi che stabiliscono il legame tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico. Se, invece, si tratta di un prodotto IGP, bisogna indicare il legame esistente tra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e la sua origine geografica.

Domanda inviata. E ora?

Dopo l'invio della domanda al MIPAAF e alla Regione (o alle Regioni) interessate, questa deve essere valutata e accettata (o archiviata) dal Ministero e dall'istituzione regionale preposta seguendo più fasi distinte.

La prima fase riguarda la valutazione della richiesta, il cui primo passo spetta alla Regione coinvolta nell'iter di registrazione: questa ha infatti 60 giorni per richiedere al Ministero una riunione per esaminare le problematiche relative alla domanda presentata. Sia che questa riunione avvenga o meno, la stessa Regione deve comunque trasmettere al Ministero il proprio parere entro 90 giorni da quando è stata trasmessa la domanda. Il MIPAAF, una volta ricevuto tale parere, può procedere alla valutazione della richiesta di registrazione di una DOP o una IGP.

Se invece la Regione interessata non inoltra questo parere al MIPAAF, è il ministero stesso ad informare l'istituzione regionale che la valutazione della domanda procederà anche senza aver ricevuto il suo punto di vista, nel caso in cui l'opinione della Regione non arrivi entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

Il Ministero deve valutare la domanda di registrazione entro 90 giorni, che decorrono dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per il suo invio. In questo lasso di tempo, il MIPAAF verifica che chi fa la domanda abbia i requisiti previsti e che tutta la documentazione allegata alla domanda sia in regola con quanto prescritto dalle normative comunitarie e nazionali.

Qualora il Ministero abbia delle osservazioni o dei rilievi da fare alla persona o al gruppo che ha inoltrato la richiesta, queste vengono inviate anche alla Regione interessata. I soggetti richiedenti hanno, dal momento in cui ricevono le osservazioni ministeriali, 60 giorni per rispondere in maniera adeguata, informando al contempo anche l'istituzione regionale.

Se i richiedenti non rispondono alle osservazioni o non rimuovono le cause che hanno dato luogo ai rilievi del Ministero, il MIPAAF comunica loro (e alla Regione) la chiusura del procedimento amministrativo riguardante la domanda di registrazione. Al contrario, se la domanda di registrazione è valutata in maniera positiva dal Ministero, quest'ultimo trasmette il disciplinare definitivo ai soggetti richiedenti e alla Regione.

Ora, il disciplinare di produzione così com'è deve però essere sottoposto ad un'ulteriore valutazione, al fine di capire se questo è conforme ai "metodi leali e costanti" richiesti dal Regolamento UE 1151/2012¹. Per verificarlo, il MIPAAF convoca, insieme alla Regione interessata, la **riunione di pubblico accertamento**: all'incontro partecipano due funzionari del Ministero, la Regione e la persona o il gruppo richiedente. Quest'ultimo, tuttavia, deve invitare alla riunione *stakeholders* quali i comuni, le organizzazioni di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati.

È sempre chi fa la domanda di registrazione a dover pubblicizzare questa riunione attraverso tutti i mezzi possibili (avvisi, manifesti ecc.) e a dare copia del disciplinare ai portatori d'interesse almeno una settimana prima dell'evento.

Se la riunione di accertamento va a buon fine e vengono acquisite anche le osservazioni eventuali degli *stakeholders* presenti, il disciplinare è inviato dal Ministero ai richiedenti, che entro 10 giorni lo approvano e lo restituiscono firmato al mittente, per consentire la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un passaggio molto importante, perché una volta che il disciplinare è in Gazzetta può partire la **procedura nazionale di opposizione**, a cui possono partecipare coloro che abbiano un interesse legittimo da tutelare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare.

Prima che sia DOP (O IGP): la protezione nazionale transitoria

Ricapitolando: dopo l'iter italiano, per la registrazione del nome da tutelare tramite una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica la palla passa alla Commissione Europea, per la seconda fase della procedura di registrazione, con tempi e modi che vedremo. Nel frattempo, qualcun altro che non faccia parte del gruppo dei richiedenti può fare uso di questo nome? Assolutamente no.

Infatti, da quando il Ministero inoltra il fascicolo di domanda alla Commissione, i soggetti richiedenti possono presentare **istanza di protezione nazionale transitoria** al MIPAAF. Questa è valutata dal Ministero e, se è accettata, permette l'utilizzo del nome proposto per la registrazione solo da parte degli operatori assoggettati al sistema di controllo del disciplinare di produzione.

I prodotti, così tutelati temporaneamente, sono etichettati solo con il nome che si intende valorizzare, seguito dalla dicitura "protezione nazionale transitoria". Non è permesso utilizzare né le diciture "denominazione di origine protetta" o "indicazione di origine protetta" né, tantomeno, le abbreviazioni DOP o IGP.

Questa tutela provvisoria decade nel momento in cui la Commissione dà il suo "sì" alla registrazione del nome del prodotto, oppure dalla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

Registrazione DOP e IGP: si apre la procedura europea

Il fascicolo di domanda dev'essere quindi esaminato dalla Commissione Europea, per stabilire se la richiesta abbia i requisiti validi per essere accettata. Tale esame, a meno di ritardi motivati dalla stessa Commissione, è effettuato dagli uffici competenti entro 6 mesi.

Nel caso in cui i controlli vadano a buon fine, la Commissione ne dà notizia sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea pubblicando, se si tratta di una DOP, il Documento Unico e il riferimento relativo alla pubblicazione del disciplinare di produzione. Per le domande relative a una IGP, invece, è prevista unicamente la pubblicazione del disciplinare.

Entro 3 mesi dalla data in cui tali documenti sono apparsi sulla Gazzetta Ufficiale UE, chiunque abbia un interesse legittimo da difendere (autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea o extra-UE, persone fisiche o giuridiche) può presentare alla Commissione Europea una **notifica di opposizione**.

La notifica deve contenere una dichiarazione in cui è scritto che la domanda di registrazione presentata alla Commissione potrebbe non essere conforme a quanto dettato dal regolamento specifico per questa materia. Non appena ricevuta, la notifica viene inoltrata da Bruxelles all'autorità o all'organismo che ha presentato la richiesta.

Per chi si oppone alla domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, il passo seguente è la presentazione, entro 2 mesi dalla consegna della notifica, di una dichiarazione di **opposizione motivata**. La Commissione ne esamina la ricevibilità ed entro altri 2 mesi dal ricevimento di tale dichiarazione, gli uffici di Bruxelles invitano le parti richiedenti e gli oppositori ad avviare consultazioni tra loro in merito per 3 mesi, prorogabili per altri 3.

In base all'esito di tali incontri, cambia anche il destino della domanda di registrazione.

Infatti, se in seguito alle consultazioni vengono cambiati in maniera sostanziale i documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE, l'iter riparte dalla Commissione Europea che riesamina la domanda.

Se le parti hanno raggiunto un accordo che soddisfa tutti, la Commissione procede con la registrazione del prodotto DOP o IGP. Se invece tra oppositori e richiedenti manca l'intesa, è la Commissione a decidere se registrare o meno la denominazione.

Dove posso controllare l'iter delle domande di registrazione?

Seguire l'andamento di una domanda di registrazione relativa a un nome da tutelare come DOP, IGP o SGT è molto semplice: è sufficiente aprire il database "DOOR" (acronimo di "Database of Origin & Registration"), online all'indirizzo <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>, per consultare la situazione del fascicolo di domanda che interessa, dal momento in cui è ricevuto dalla Commissione fino alla registrazione del prodotto: il sito informa se è la domanda è "presentata", "pubblicata" o "registrata", come si può vedere dall'immagine qui sotto.

Numero del fascicolo	Paese	Nome	Tipo di domanda	Date	Situazione
IE/PGI/0106/01291	Irlanda	Connemara Hill Lamb / Uain Sléibhe Chonamara	IGP	03/02/2017	Publiccata
FR/PGI/0005/02098	Francia	Charolais de Bourgogne	IGP	02/02/2017	Publiccata
GB/PGI/0005/02286	Regno Unito	'Ayrshire New Potatoes'/'Ayrshire Earlies'	IGP	31/01/2017	Domanda presentata
GB/PDO/0005/02285	Regno Unito	Cambrian Mountains Lamb	DOP	30/01/2017	Domanda presentata
GB/PGI/0005/01250	Regno Unito	Traditional Welsh Perry	IGP	28/01/2017	Publiccata
GB/PGI/0005/01251	Regno Unito	Traditional Welsh Cider	IGP	28/01/2017	Publiccata
FR/PDO/0205/02284	Francia	Oignon doux des Cévennes	DOP	27/01/2017	Domanda presentata
FR/PGI/0005/02096	Francia	Raclette de Savoie	IGP	27/01/2017	Registrata
FR/PDO/0217/02130	Francia	Picodon	DOP	26/01/2017	Publiccata

La ricerca è affinabile sulla base di diversi criteri: Paese di provenienza della domanda, classe di prodotto, tipologia della domanda presentata, data di presentazione e situazione attuale della richiesta di registrazione. L'occhio stilizzato sulla destra permette di accedere agli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale da consultare e scaricare.

Il prodotto è registrato come DOP/IGP. In che modo verrà tutelato?

Come da regolamento UE, i nomi registrati sono protetti contro:

- qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti non oggetto di registrazione;

- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, compreso il caso in cui la vera origine dei prodotti è indicata o se il nome protetto è semplicemente tradotto, oppure il nome del prodotto privo del marchio di qualità sia accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto;
- qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

In Italia, il compito di tutelare i prodotti DOP e IGP spetta all'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione delle Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF): tra le sue funzioni, inoltre, vi è quella di assicurare la comunicazione con le autorità incaricate dagli altri Stati membri, al fine di fermare l'uso illegale di DOP o IGP sul territorio dell'Unione Europea.

Le STG e le altre indicazioni di qualità europee

Oltre alle denominazioni di origine protetta e alle indicazioni geografiche, l'Unione Europea promuove e regola anche altre indicazioni di qualità. Ci sono infatti, come accennato prima, le Specialità Tradizionali Garantite. Ma non solo. Esistono infatti anche le indicazioni di qualità facoltative, cui appartengono quella denominata “Prodotto di montagna” e quella “Prodotto dell'agricoltura delle isole”.

Chi vuole registrare un prodotto come STG deve affrontare un iter molto simile a quello previsto per le DOP o le IGP.